

(N. 1227)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **PERRIER** e **BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1955

Modifica degli articoli 2, 19 e 25 e soppressione dell'articolo 30 della legge 11 giugno 1954, n. 409, sul trattamento di quiescenza per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 11 giugno 1954, n. 409: « Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari » entrata in vigore il 1° gennaio 1954, furono perequate soltanto in parte le pensioni dei sanitari condotti, per cui è necessario un ulteriore esame per poter adeguare più giustamente il trattamento di quiescenza di detta categoria.

Stabilisce l'articolo 2 della legge n. 409 che il trattamento di quiescenza è costituito da tre parti:

a) dalla rendita vitalizia calcolata col sistema dei capitali accumulati, i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla legge;

b) dalla rendita vitalizia di importo pari a tante volte lire 7.600 annue, quanti sono gli anni utili a pensione, fino ad un massimo di lire 304.000 annue, corrispondente ad anni 40 utili;

c) dalla rendita vitalizia costante di 72.000 lire (caro vita). L'articolo 25 stabilisce che « nei casi di pensione relativa a cessazione dal ser-

vizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi 2° e 3° dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dalla data suddetta, in tante volte lire 4.000 quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 160.000 annue ». Dispone l'articolo 30 che « il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risulterà dalla applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sarà, in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale scopo, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caro viveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione ».

Per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla nuova legge, compresa la corresponsione della 13^a mensilità, il contributo annuo (articolo 19) fu elevato da lire 90.000 (di cui 72.000 a carico dell'Ente e 18.000 a carico dell'iscritto - legge

24 maggio 1952, n. 610) a lire 169.000 (delle quali 117.000 a carico dell'Ente e 52.000 a carico del sanitario).

Questa legge, come era facile prevedere, non ha soddisfatto le aspettative ansiose dei sanitari; non di quelli già in quiescenza, i quali speravano in un effettivo miglioramento delle loro misere pensioni e nella perequazione completa con quelle nuove; nè di quelli ancora in servizio, che attendevano un migliore trattamento più consono ai reali bisogni di vita.

In entrambi i casi poi le pensioni non raggiunsero affatto la rivalutazione di 50 volte rispetto a quella del 1939, come fu concessa ad altre categorie.

Infatti, confrontando le tabelle pensioni della legge 6 luglio 1939, n. 1035 con quelle dell'ultima legge 11 giugno 1954, n. 409, si constata quanto segue:

A - contributo totale annuo per la Cassa pensioni:

1939 lire 1.200;

1954 lire 169.000 - con un aumento di 141 volte.

B - pensione a 65 anni di età con 40 di servizio utile:

1939 lire 16.400 lorde;

1954 lire 540.000 lorde - con un aumento di 33 volte e aggiungendo la 13^a mensilità lire 585.000 lorde, con un aumento di 36 volte.

La proporzione matematica fra il contributo versato e la pensione massima concessa, sempre in rapporto ai dati suesposti, darebbe i seguenti risultati ipotizzabili:

a 65/40

$$\begin{aligned} 1.800 : 16.400 :: 169.000 = \\ = \frac{16.400 \times 169.000}{1.800} = \text{L. } 1.543.000 \end{aligned}$$

a 70/40

$$\frac{22.022 \times 169.000}{1.800} = \text{L. } 2.067.620$$

con un aumento della pensione di 94 volte, quale appunto hanno raggiunto gli statali.

Inoltre ai sensi dell'articolo 2 non venne stabilito il massimo non superabile delle nuove pensioni, contrariamente alle disposizioni di legge finora emanate dallo Stato per i propri dipendenti e dalla Cassa pensioni dei sanitari stessa, di cui l'ultima è prevista dalla legge 24 novembre 1949, n. 914, che determina la pensione base massima in lire 360.000 (oltre l'assegno supplementare massimo di lire 54.000 ed il caro viveri di lire 56.400, in totale lire 470.000 lorde).

Secondariamente si deve rilevare, agli effetti negativi della legge in esame, la difformità della riliquidazione delle pensioni maturate entro il 31 dicembre 1953, e la liquidazione di quelle maturate dal 1° gennaio 1954 in avanti, data dell'entrata in vigore della legge stessa.

E mentre prima d'ora nessuna disposizione di legge riguardante i miglioramenti delle pensioni dei sanitari aveva mai stabilito un limite massimo per la riliquidazione delle pensioni relative a cessazione dal servizio anteriore alla entrata in vigore delle leggi medesime; con la legge n. 409 all'articolo 30 si determina il limite massimo non superabile della riliquidazione delle vecchie pensioni in lire 570.000.

Tanto è vero che l'articolo 77 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, trattando delle pensioni liquidate e da liquidarsi secondo le disposizioni anteriori alla entrata in vigore della legge, ammette un aumento percentuale delle vecchie pensioni fino al massimo di lire 25.000 determinato dalla legge medesima per le nuove pensioni da essa previste.

L'articolo 30 della legge n. 409 sancisce per la prima volta la inconcepibile stranezza per cui la eventuale eccedenza sulle lire 570.000 deve venire decurtata dalla aliquota della pensione base normale, e precisamente da quella rendita vitalizia che fu costituita con il capitale versato annualmente dall'Ente datore di lavoro e dal sanitario sul proprio conto individuale.

I gravi ed inaccettabili inconvenienti che ne derivano sono dimostrati dal seguente specchietto.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Età del sanitario collocato a riposo	Anni di servizio utile per la pensione	Pensione liquidata anteriormente al 1° gennaio 1954 e riliquidati ai sensi della legge 11 giugno 1954, n. 409	Pensione liquidata ai sanitari collocati a riposo dopo il 31 dicembre 1953	Differenza in meno a danno dei vecchi pensionati
Anni 70	50	570.000	790.000	220.000
» 70	45	570.000	667.900	107.900
» 65	40	471.775	540.000	68.225

Così la famosa riliquidazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1954 si risolve ancora una volta in una misera concessione a tipo caritatevole.

Ma anche ammesso che la diversità del trattamento di quiescenza sia dovuto esclusivamente alla diversità dei contributi versati alla Cassa di previdenza, non sembra del tutto avventato pensare che, siccome il trattamento di quiescenza concesso dalla Cassa è basato essenzialmente sui conti individuali dei sanitari, formati dalle quote annualmente versate dai sanitari stessi e dagli Enti in misura fissa per tutti, le eventuali variazioni delle pensioni dovrebbero pur essere uguali per ogni sanitario. Non pare quindi ammissibile che i vantaggi finanziari concessi dalla nuova legge ai sanitari collocati in pensione dal 1° gennaio 1954 debbano essere superiori, e spesso di molto, a quelli stabiliti per i sanitari che dovettero lasciare il servizio prima di tale data.

Gli attuariali della Cassa pensioni dei sanitari affermano che la equiparazione delle vecchie pensioni con le nuove fissate dalla legge n. 409 non è possibile a causa dell'eccessivo rapporto fra sanitari iscritti alla Cassa (17.857) e sanitari pensionati (7.627), rapporto che raggiunge l'aliquota del 42 per cento. Ma è facile obiettare che tale aliquota esisteva già all'epoca della citata legge n. 1035 del 1939; e pur tuttavia quella legge concedeva alle vecchie pensioni la possibilità di raggiungere il massimo non superabile di lire 25.000 annue da essa fissato per le pensioni da liquidarsi dopo la entrata in vigore del nuovo ordinamento medesimo.

Inoltre la possibilità del miglioramento delle pensioni dei sanitari è ancora dimostrata dal

raffronto con le pensioni stabilite per gli altri dipendenti degli Enti locali con legge 11 aprile 1955, n. 379; nonostante che il rapporto fra iscritti a quella Cassa pensioni ed i pensionati sia più sfavorevole di quello dei sanitari (iscritti 266.000: pensionati 129.000 - rapporto 48 per cento); e nonostante che tale rapporto abbia tendenza a peggiorare, mentre migliora quello dei sanitari che attualmente è del 42,60 per cento.

Ciò dimostra quindi che esiste in pratica la possibilità della rivalutazione totale delle vecchie pensioni al livello di quelle nuove, rivalutazione richiesta insistentemente dai sanitari a ragion veduta.

Pertanto allo scopo di eliminare queste gravi difficoltà si propone:

1°) *fissare, come già era stato codificato, per tutte le pensioni, vecchie e nuove, un massimo non superabile, raggiungibile già a 65 anni di età e 40 di servizio utile; anche in ossequio al disposto dell'articolo 67 testo unico leggi sanitarie 1934;*

2°) *in seguito modificare in tal senso gli articoli corrispondenti della legge citata n. 409, e cioè gli articoli 2, 19, 25, e sopprimere l'articolo 30.*

Tenuto presente che gli attuariali degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro affermano che le possibilità di concessione dei miglioramenti delle pensioni rimangono sempre legate alla misura dei contributi relativi versati, e quindi alle disponibilità tecniche finanziarie della Cassa pensioni; ne deriva ovviamente che *per raggiungere i miglioramenti sarebbe necessario un aumento del contributo ordinario per la Cassa pensioni.*

A tal fine sarebbe sufficiente applicare il sistema contributivo adottato per gli altri dipendenti degli Enti locali, secondo il quale l'Ente versa i 3/4 e il dipendente 1/4; mentre oggidi per i sanitari gli Enti vi concorrono soltanto per una quota pari a 2,25 per cento.

Con tale modifica, restando fissa a lire 52.000 la aliquota del sanitario, quella dell'Ente verrebbe elevata dalle lire 117.000 attuali (articolo 19) a lire 156.000, con un aumento di lire 39.000, cifra modesta e sopportabile da qualsiasi bilancio degli Enti stessi, e l'attuale contributo ordinario per la Cassa pensioni verrebbe portato da lire 169.000 totali (117.000 + 52.000) a lire 208.000 (lire 156.000 + 52.000).

Tale cifra di lire 39.000 annue in più moltiplicata per i 17.857 sanitari iscritti alla Cassa pensioni darebbe un maggior reddito annuo di lire 696.423 milioni, sufficiente a risolvere il problema.

Tale sistema contributivo è ribadito ancora ultimamente sia dalla legge 9 agosto 1954, n. 748, sulle modifiche dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali; sia dalla legge 11 aprile 1955, n. 379, sui miglioramenti del trattamento di quiescenza degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del tesoro, la quale all'articolo 15 stabilisce che « a partire dal 1° gennaio 1954 il contributo complessivo per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali è ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'Ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto ».

D'altra parte nella stessa Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari esistono già precedenti in tal senso. Infatti il contributo annuo venne elevato come segue:

1948 - Ente lire 63.000 - Sanitario lire 15.000 - totale lire 78.000 (legge 21 novembre 1949, n. 814).

1952 - Ente lire 72.000 - sanitario lire 18.000 - totale lire 90.000 (legge 24 maggio 1952, n. 610).

* * *

Con una maggiore elasticità e pratica utilizzazione delle disponibilità del bilancio della Cassa pensioni dei sanitari, con un miglior impiego dei due miliardi di deposito in c/c col Tesoro in gran parte non fruttifero; con una più regolare e rapida esazione dei contributi annui da

parte dei troppi Enti morosi, e specialmente con il ritorno alla fissazione del limite massimo delle pensioni, e con l'aumento progettato del contributo ordinario annuo a lire 208.000 totali, pari a 173 volte quello del 1939 in lire 1.200; pare possibile ottenere per tutte le pensioni vecchie e nuove un aumento di almeno 50 volte sulle tabelle del 1939, pertanto la pensione massima a 65/40 da lire 16.400 nel 1939 a lire 820.000, più la 13^a mensilità.

Questa tesi è ancora oggidi suffragata dalle risultanze della legge 9 agosto 1954, n. 748, sulle modifiche dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali; in base alla quale le nuove tabelle di liquidazione della pensione massima dei segretari comunali 40 anni di servizio utile, senza alcun riferimento alla età, sono le seguenti:

1° *Segretario comunale: di VI grado (X grado statali categoria B)* il quale, con promozione e senza cambiare, sede può raggiungere il V grado):

contributo annuo totale alla C.P.L. 142.370;
pensioni massima lire 587.000 + 13^a mensilità.

2° *Segretario comunale di V grado:*

contributo annuo totale lire 174.600;
pensione massima lire 745.000 + la 13^o mensilità.

3° *Segretario comunale di IV grado - con obbligo della laurea*, e quindi alla pari con i sanitari condotti:

contributo annuo totale lire 192.000;
pensione massima lire 824.873 + la 13^a mensilità.

4° *Segretario comunale di III grado:*

contributo annuo totale di lire 213.440;
pensione massima lire 916.240 + la 13^a mensilità.

Quindi se la Cassa pensioni dei segretari comunali, con una quota annua totale di lire 192.000 è in condizioni di concedere, dopo 40 anni di servizio utile, una pensione di lire 824.873 oltre la 13^a mensilità, è ovvio che tale pensione sia possibile ottenere anche dalla Cassa pensioni dei sanitari a 65/40 con la quota annua totale di lire 208.000; e, con l'eccedenza residua, perequare in modo totale, come per gli statali, le pensioni vecchie con le nuove.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 34 della legge in parola n. 409 prevede che nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della legge stessa (*Gazzetta ufficiale* 12 luglio 1954) siano riunite in testo unico tutte le disposizioni legislative riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; con facoltà di introdurvi le modifiche ed integrazioni che si rendano necessarie

ai fini del coordinamento della legislazione vigente in materia.

Nella attesa della futura applicazione di tale articolo e delle risultanze del bilancio tecnico della Cassa pensioni dei sanitari al 1° gennaio 1954, si domanda la modifica della legge n. 409 sulla base delle suesposte considerazioni e si confida che il Senato la accolga.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di pensione diretta è costituito dalle seguenti tre parti:

a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori aumentati del 20 per cento sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge che sostituisce la tabella A. S. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

b) dalla rendita vitalizia di importo pari a tante volte lire 7.600 annue quanti sono gli anni utili a pensione fino a un massimo di lire 304.000 annue aumentato del 20 per cento corrispondente ad anni 40 utili;

c) dalla rendita vitalizia costante di 72.000.

In nessun caso la pensione liquidata al sanitario potrà superare il limite massimo di lire 820.000 annue».

Art. 2.

I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, a par-

tire dal 1° gennaio 1955 sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto lire 52.000;
contributo ordinario dell'Ente lire 156.000;

Art. 3.

L'articolo 25 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di tutte le pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione del servizio anteriore alla data del 1° gennaio 1954, la riliquidazione è fatta secondo le disposizioni dell'articolo 2 della presente legge.

L'assegno supplementare indiretto o di reversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'articolo 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altre Casse di previdenza amministrato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'intero assegno supplementare nella misura risultante dalla applicazione del comma precedente ».

Art. 4.

L'articolo 30 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è abrogato.